

REGOLAMENTO (CEE) N. 307/79 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1979

relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani tondi destinato all'ufficio dei soccorsi delle Nazioni Unite per i rifugiati di Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1260/78⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 30 gennaio 1978, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di una azione comunitaria, l'equivalente di 220 tonnellate di riso semigreggio, ossia 171 tonnellate di riso lavorato a grani tondi all'UNRWA, a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1977/1978;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato Ashdod, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo;

considerando che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non sono d'applicazione nel settore del riso; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione, destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura all'UNRWA;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento francese dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, all'UNRWA di 171 tonnellate di riso lavorato a grani tondi.
2. Il bando di gara verrà realizzato in Francia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.
3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato Ashdod, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo.
4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti (pre-slung).

Peso minimo dei sacchi: 600 grammi.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente:

« Milled Rice / Gift of the European Economic Community / to UNRWA / For free distribution to Palestine refugees ».

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 2 marzo 1979.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 2 marzo 1979, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.
2. I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto per le offerte depositate in moneta nazionale sono :
 - il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 % ;
 - negli altri casi, la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

Articolo 5

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto ; per l'aggiudicatario essa garantisce l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni di cui trattasi non vengono effettuate nel termine previsto, salvo per le quantità non realizzate in seguito a caso di forza maggiore.
2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. Il riso lavorato a grani tondi di cui all'articolo 1 in ordine alla fornitura all'UNRWA, deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : 15 %,
- rotture di riso : massimo 5 %,
- grani gessati : massimo 5 %,
- grani striati rossi : massimo 3 %,
- grani vaiolati : massimo 1,5 %,
- grani macchiati : massimo 1 %,
- grani gialli : massimo 0,050 %,
- grani ambrati : massimo 0,20 %.

Se il riso non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

2. Le offerte di riso lavorato a grani tondi di cui all'articolo 1, per la fornitura all'UNRWA, debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : 15 %,
- rotture di riso : massimo 5 %,
- grani gessati : massimo 5 %,
- grani striati rossi : massimo 3 %,
- grani vaiolati : massimo 1,5 %,
- grani macchiati : massimo 1 %,
- grani gialli : massimo 0,050 %,
- grani ambrati : massimo 0,20 %.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento francese è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Il suddetto organismo indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;
- b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non è l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario,

trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 8

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente
